|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
| **Istituto Comprensivo "Villa Lina - Ritiro - "** |
| **Scuola ad indirizzo musicale** |
| **Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1°grado** |
| **Via Sila 29 – 98121 - MESSINA Tel.-Fax : 090.363578 Tel. 090.362387** |
| **Cod. Mecc. MEIC871006 - C.F. 97093380836 – meic871006@istruzione.it - www.icvillalinaritiro.gov.it** |

Prot. N. 6551

 A tutto il personale dell'Istituto

 Al sito web

Circolare sicurezza n. 1

 **OGGETTO: circolare sulla sicurezza per tutto il personale dell'Istituto (Docenti, personale ATA, lavoratori a progetto, LSU....)**

*"Incontro obbligatorio di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a.s. 2017/2018,  ai sensi dell'art. 36 del TU 81/2008 e successive modifiche, che si terrà presso la sede dell’IC “Villa Lina – Ritiro” in data 19 Settembre 2017:*

* *dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per il personale ATA, lavoratori a progetto, LSU,…*
* *dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per tutto il personale docente.*

Si chiede, inoltre, ai lavoratori in servizio presso codesta istituzione scolastica, dall’anno scolastico 2017/2018 (docenti e non docenti), la presentazione presso la segreteria di attestazioni riguardanti le figure sensibili della sicurezza (RLS, ASPP, Addetti primo soccorso, addetti antincendio) e gli attestati riguardanti la formazione dei lavoratori e dei preposti, considerando il promemoria di seguito riportato:

**RLS , rappresentante dei lavoratori della sicurezza,** designato dai lavoratori ed il cui nominativo deve essere trasmesso per via telematica all’INAIL (Attestato RLS, 32 ore)

**ASPP, addetto al servizio di prevenzione e protezione** , nominato dal Datore di lavoro (attestati modulo A 28 ore e modulo B 48 ore)

**Attestato di addetto antincendio**, rischio medio o alto della durata rispettivamente di 8 e 16 ore DM. 10/03/98 e s.m.i., a seconda della presenza dì contemporanea di lavoratori in ogni plesso;

**Attestato addetto primo soccorso** ai sensi del DM. 388/03 per la durata di 12 ore;

**Attestato corso lavoratori** **e preposti**, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e succ. (rispettivamente 12 ore e 20 ore )

Nel caso in cui i lavoratori avessero frequentato i suddetti corsi, ma non avessero ancora l’attestato potranno presentare un’autocertificazione, se invece volessero far parte dell’organigramma della

# Sicurezza per primo soccorso, antincendio,…, potranno presentare la loro disponibilità, per essere nominati in sede di riunione periodica.

*- A margine si riportano gli artt. 36 e 20 riguardanti l’informazione e gli obblighi dei lavoratori del TU 81/2008 che disciplinano gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.*

***Articolo 36 - Informazione ai lavoratori***

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

*a)* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

*b)* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

*c)* sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

*d)* sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

*a)* sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni

aziendali in materia;

*b)* sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

*c)* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di

acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica

della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

**Sanzioni**

**Penali**

**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

**• *Art. 36, co. 1 e 2*:** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro* ***[Art. 55, co. 5, lett. c)]***

***DECRETI ATTUATIVI***

***Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del***

***settore agricolo***

***INTERPELLI***

***INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio***

***Richiami all’Art. 36:***

***- Art. 3, co. 9 - Art. 3, co. 13-bis - Art. 18, co. 1, lett. l) - Art. 33, co. 1, lett. f) -Art. 73, co. 1 - Art. 184, co. 1 - Art. 195, co. 1 - Art. 227, co. 1 - Art. 257, co. 1***

***- Art. 294-bis***

***Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori***

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

*a)* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

*b)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

*c)* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

*d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

*e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

*f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

*g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

*h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

*i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**Sanzioni**

**Penali**

**Sanzioni per i lavoratori**

***• Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i):*** *arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro* ***[Art. 59, co. 1, lett. a)]***

**Sanzioni**

**Amministrative**

**Sanzioni per i lavoratori**

***• Art. 20 co. 3:*** *sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro* ***[Art. 59, co. 1, lett. b)]***

**Sanzioni per i lavoratori autonomi**

***• Art. 20 co. 3:*** *sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro* ***[Art. 60, co. 2]***

***Richiami all’Art. 20:***

***- Art. 18, co. 3-bis - Art. 78, co. 1 - Art. 78, co. 2***

 Dirigente scolastico

Prof.ssa Giuseppa Cosola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93